

CONFERENZA MINISTERIALE DELL'OMC, DOHA 2001:
DICHIARAZIONE MINISTERIALE
WT/MIN(01)/DEC/1
20 novembre 2001

DICHIARAZIONE MINISTERIALE*

Adottata il 14 Novembre 2001

Il sistema commerciale multilaterale costituito dall'Organizzazione Mondiale del Commercio ha contribuito notevolmente alla crescita economica, allo sviluppo e all'occupazione negli ultimi cinquanta anni. Siamo determinati, tenuto conto particolarmente del rallentamento economico globale, a proseguire il processo di riforma e liberalizzazione delle politiche commerciali, garantendo in questo modo che il sistema svolga pienamente il proprio ruolo nel promuovere la ripresa, la crescita e lo sviluppo. Riaffermiamo pertanto energicamente i principi e gli obiettivi enunciati dall'Accordo di Marrakesh, mediante il quale si istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, e ci comprometiamo a rifiutare ogni ricorso al protezionismo.

2. Il commercio internazionale può svolgere un ruolo importante nella promozione dello sviluppo economico e nella riduzione della povertà. Riconosciamo la necessità che tutti i nostri popoli traggano beneficio dalle crescenti opportunità e dai vantaggi del benessere generati dal sistema commerciale multilaterale. La maggior parte dei membri dell'OMC sono paesi in via di sviluppo. Miriamo a porre le loro esigenze e i loro interessi al centro del Programma di lavoro adottato nella presente dichiarazione. Ricordando il Preambolo dell'Accordo di Marrakesh, continueremo a realizzare sforzi positivi affinché i paesi in via di sviluppo, e in particolare quelli meno avanzati tra questi, si assicurino una parte della crescita del commercio mondiale che corrisponda alle necessità del loro sviluppo economico. In tale contesto, un migliore accesso ai mercati, delle regole equilibrate e ben mirate, come pure dei programmi di assistenza tecnica di rafforzamento delle capacità hanno dei ruoli importanti da svolgere.

3. Riconosciamo la vulnerabilità particolare dei paesi meno sviluppati e le difficoltà strutturali speciali che essi affrontano nell'economia globale. Siamo determinati a porre rimedio all'emarginazione dei paesi meno sviluppati nel commercio internazionale e a migliorare la loro effettiva partecipazione al sistema commerciale multilaterale. Rammentiamo gli impegni presi dai Ministri nelle

* Traduzione non ufficiale.

nostre riunioni a Marrakesh, Singapore e Ginevra, e dalla comunità internazionale in occasione della Terza Conferenza dell'ONU sui Paesi meno sviluppati a Bruxelles, per aiutare i paesi meno avanzati a realizzare un'integrazione benefica e significativa nel sistema commerciale multilaterale e l'economia mondiale. Siamo determinati a fare in modo che l'OMC svolga il proprio ruolo nello sviluppo efficace di tali impegni nell'ambito del programma di lavoro che istituiamo.

4. Sottolineiamo il nostro obbligo nei confronti dell'OMC in quanto unico foro per l'elaborazione di norme commerciali e la liberalizzazione degli scambi a livello mondiale, riconoscendo nel contempo che gli accordi commerciali regionali possono svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la promozione della liberalizzazione e l'espansione degli scambi, come pure nel favorire lo sviluppo.

5. Siamo consapevoli che non è possibile far fronte soltanto con misure adottate nel campo commerciale alle sfide che si presentano ai membri in un ambito internazionale in rapida evoluzione. Continueremo ad operare con le istituzioni di Bretton Woods ai fini di una maggiore coerenza nell'elaborazione di politiche economiche a livello mondiale.

6. Ribadiamo energicamente il nostro impegno a favore dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, come enunciato nel Preambolo dell'Accordo di Marrakesh. Siamo convinti che gli obiettivi consistenti nel mantenere e conservare un sistema commerciale multilaterale aperto e non discriminatorio, ed ad agire a favore della protezione dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile che possono e devono rafforzarsi reciprocamente. Prendiamo nota degli sforzi realizzati dai membri per effettuare valutazioni ambientali nazionali delle politiche commerciali a titolo volontario. Riconosciamo che ai sensi delle norme dell'OMC a nessun paese dovrebbe impedirsi l'adozione di misure atte a garantire la protezione della salute e della vita delle persone e degli animali, la preservazione dei vegetali, o la protezione dell'ambiente, nella misura ritenuta da esso adeguata, purché tali misure non siano applicate in modo da costituire sia un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra paesi nei quali sussistano le stesse condizioni, sia una restrizione mascherata del commercio internazionale, e purché siano d'altra parte conformi alle disposizioni degli Accordi dell'OMC. Ci rallegriamo della cooperazione

continuativa con l'UNEP^(*) e le altre organizzazioni ambientali intergovernative. Incoraggiamo gli sforzi volti a promuovere la cooperazione tra l'OMC e le organizzazioni ambientali e di sviluppo internazionale pertinenti, in particolare durante il periodo precedente al Vertice Mondiale per lo sviluppo sostenibile che si terrà a Johannesburg, Sudafrica, nel settembre 2002.

^(*)N.d.T. – **UNEP** – *Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo*

7. Ribadiamo il diritto dei membri, ai sensi dell'Accordo generale sul commercio dei servizi, a regolamentare la fornitura di servizi e di introdurre nuove regolamentazioni in tal senso.

8. Ribadiamo la nostra dichiarazione resa alla Conferenza Ministeriale di Singapore in relazione alle norme fondamentali in materia di lavoro, riconosciute a livello internazionale. Prendiamo nota dei lavori in corso nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulla dimensione sociale della globalizzazione.

Notiamo con particolare soddisfazione che la presente conferenza segna la finalizzazione delle procedure di adesione della Cina e del Taipei cinese all'OMC. Ci rallegriamo altresì dell'adesione, in quanto nuovi membri, dalla nostra ultima sessione, di Albania, Croazia, Georgia, Giordania, Lituania, Moldavia e Oman, e notiamo gli impegni di ampia portata già presi da tali paesi in materia di accesso ai mercati dopo la loro adesione. Tali adesioni rafforzano notevolmente il sistema commerciale multilaterale, come quelle dei 28 paesi che negoziano attualmente la propria adesione. Assegniamo quindi grande importanza al fatto che le procedure di adesione si concludano il più rapidamente possibile. In particolare, siamo determinati ad accelerare l'adesione dei paesi meno sviluppati

10. Nel riconoscere le sfide poste dal numero sempre crescente di membri dell'OMC, confermiamo la nostra responsabilità collettiva nell'assicurare la trasparenza interna e la partecipazione effettiva di tutti i membri. Mentre sottolineiamo il carattere intergovernativo dell'organizzazione, siamo determinati a rendere più trasparenti le attività dell'OMC, anche mediante la diffusione più rapida ed efficace dell'informazione, e a migliorare il dialogo con il pubblico. Continueremo pertanto, a livello nazionale e multilaterale, a promuovere una migliore comprensione dell'OMC e a rendere noti i vantaggi di un sistema commerciale multilaterale liberale, fondato su norme.

11. Tenuto conto di tali considerazioni, per la presente ci accordiamo ad intraprendere il programma di lavoro ampio ed equilibrato esposto qui di seguito. Esso incorpora al tempo stesso un programma di negoziazione allargato ed altre attività necessarie ad affrontare le sfide che il sistema commerciale multilaterale ha dinanzi a sé.

PROGRAMMA DI LAVORO

Questioni e preoccupazioni relative all'applicazione

12. Attribuiamo la massima importanza alle questioni e preoccupazioni relative all'applicazione, che siano poste dai membri, e siamo determinati a trovarvi le soluzioni adeguate. A tale proposito, e tenuto conto delle decisioni del Consiglio

generale del 3 maggio e del 15 dicembre 2000, adottiamo inoltre la Decisione sulle questioni e preoccupazioni relative all'applicazione, che figurano nel documento WT/MIN(01)/17 per trattare un certo numero di problemi di applicazione riscontrati dai membri. Conveniamo che i negoziati sulle questioni sospese relative all'applicazione saranno parte integrante del programma di lavoro che istituamo, e che gli accordi conclusi nelle prime fasi di tali negoziati saranno trattati in conformità con le disposizioni del paragrafo 47 *infra*. A tale proposito, procederemo nel modo seguente: (a) nei casi in cui assegniamo un mandato specifico per i negoziati nella presente dichiarazione, le questioni d'applicazione pertinenti saranno trattate nell'ambito di tale mandato; (b) le altre questioni in sospeso relative all'applicazione saranno trattate con carattere prioritario dagli organi competenti dell'OMC, i quali, entro la fine del 2002, presenteranno un rapporto al Comitato per i negoziati commerciali, istituito in virtù del paragrafo 46 *infra*, ai fini di una azione adeguata.

Agricoltura

13. Riconosciamo l'attività già intrapresa nei negoziati iniziati al principio del 2000 ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo sull'Agricoltura, includendo il vasto numero di proposte di negoziato presentate in nome di un totale di 121 membri. Ricordiamo l'obiettivo a lungo termine, menzionato nell'Accordo, di stabilire un sistema commerciale equo e orientato al mercato mediante un programma di riforma fondamentale che comprenda norme rafforzate e impegni specifici relativi al sostegno e alla protezione, con l'obiettivo di correggere e prevenire le restrizioni e distorsioni nei mercati agricoli mondiali. Riconfermiamo la nostra adesione a tale programma. Basandoci sull'attività realizzata fino ad oggi e senza pregiudizio del risultato dei negoziati, ci impegniamo a condurre negoziati globali per ottenere: miglioramenti sostanziali nell'accesso ai mercati; riduzione di ogni forma di sovvenzione alle esportazioni, in vista della loro rimozione progressiva; e riduzioni sostanziali del sostegno interno causante distorsioni del commercio. Conveniamo che il trattamento speciale e differenziato nei confronti dei paesi in via di sviluppo sarà parte integrante di tutti gli elementi dei negoziati e sarà incorporato alle Liste di concessioni e impegni e, qualora sia opportuno, alle norme e discipline che si negozieranno, in modo da renderlo effettivo dal punto di vista operativo e consenta ai paesi in via di sviluppo di tenere effettivamente conto delle loro esigenze di sviluppo, includendo la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale. Prendiamo nota delle preoccupazioni non commerciali riflesse nelle proposte di negoziato presentate dai membri e confermiamo che nei negoziati si terrà conto delle preoccupazioni non commerciali, come previsto nell'Accordo sull'Agricoltura.

14. Le modalità relative a nuovi impegni, includendo le disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato, saranno stabilite non oltre il 31 marzo 2003. I partecipanti presenteranno i loro progetti di Liste globali basate su tali modalità entro la data del quinto periodo di sessioni della Conferenza Ministeriale. I negoziati, includendo quelli su norme e discipline e sui relativi testi giuridici, si concluderanno nell'ambito e nella data di conclusione del programma complessivo dei negoziati.

Servizi

15. I negoziati sul commercio dei servizi si svolgeranno con l'obiettivo di promuovere la crescita economica di tutti gli interlocutori commerciali e lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati. Riconosciamo l'attività già realizzata nei negoziati, iniziati nel 2000 in virtù dell'articolo XIX dell'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi, e il gran numero di proposte presentate dai membri su un'ampia varietà di settori e diverse questioni orizzontali, come pure sul movimento di persone fisiche. Ribadiamo che le Linee guida e le procedure per i negoziati adottati dal Consiglio per gli scambi di servizi il 28 marzo 2001 costituiscono la base per il proseguimento dei negoziati in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi, stabiliti nel preambolo e negli articoli IV e XIX di tale Accordo. I partecipanti presenteranno le domande iniziali per impegni specifici entro il 30 giugno 2002 e le offerte iniziali entro il 31 marzo 2003.

Accesso ai mercati per i prodotti non agricoli

16. Conveniamo che lo svolgimento di negoziati deve avere come obiettivo, secondo modalità che saranno oggetto di accordi, la riduzione o, se opportuno, l'eliminazione dei dazi doganali, includendo la riduzione o l'eliminazione dei picchi tariffari, i dazi elevati e la progressività dei dazi, come pure gli ostacoli non tariffari, in particolare sui prodotti la cui esportazione interessa i paesi in via di sviluppo. La gamma dei prodotti compresi sarà completa e senza esclusioni a priori. I negoziati terranno pienamente conto delle necessità e degli interessi speciali dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati partecipanti, prevedendo, tra l'altro, che non vi sia piena reciprocità negli impegni di riduzione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo XXVIII bis del GATT (*)^(*) del 1994 e le disposizioni menzionate nel paragrafo 50 *infra*. A tal fine, le modalità da convenire includeranno studi e misure per il rafforzamento delle capacità atte ad aiutare i paesi meno avanzati a partecipare effettivamente ai negoziati.

^(*)N.d.T. – GATT - Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

17. Sottolineiamo l'importanza attribuita al fatto che l'Accordo relativo agli aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al commercio (Accordo sugli ADPIC) sia interpretato ed applicato in modo da favorire la salute pubblica, promuovendo tanto l'accesso ai medicinali esistenti quanto la ricerca e lo sviluppo di nuovi medicinali e, a tale proposito, adottiamo una Dichiarazione distinta.

18. In vista di completare i lavori iniziati nel Consiglio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (Consiglio sugli ADPIC) in relazione all'attuazione dell'articolo 23.4, conveniamo di negoziare l'istituzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche relative a vini e spiriti entro la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale. Prendiamo nota che le questioni relative all'estensione della protezione delle indicazioni geografiche prevista nell'articolo 23 a prodotti diversi da vini e spiriti saranno trattate nel Consiglio sugli ADPIC come previsto dal paragrafo 12 della presente dichiarazione.

19. Istruiamo il Consiglio sugli ADPIC nel senso che, nel realizzare il suo programma di lavoro, anche nell'ambito del riesame previsto dall'articolo 27.3 (b), dell'esame dell'attuazione dell'Accordo sugli ADPIC ai sensi dell'articolo 71.1 e dei lavori previsti per l'adempimento del paragrafo 12 della presente dichiarazione, esamini, tra l'altro, il rapporto intercorrente tra l'Accordo sugli ADPIC e la Convenzione sulla Diversità Biologica, la protezione delle conoscenze tradizionali e del folklore e altri nuovi eventi pertinenti segnalati dai membri in conformità con l'articolo 71.1. Nella realizzazione di tale attività, il Consiglio sugli ADPIC sarà guidato dagli obiettivi e principi enunciati dagli articoli 7 e 8 dell'Accordo sugli ADPIC e terrà pienamente conto della dimensione dello sviluppo.

Rapporto tra commercio e investimento

20. Nel riconoscere le motivazioni a favore di una cornice multilaterale tendente ad assicurare condizioni trasparenti, stabili e prevedibili per gli investimenti transfrontalieri a lungo termine, in particolare gli investimenti esteri diretti, che contribuirà all'espansione del commercio, e la necessità di potenziare l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità in questa sfera, come indicato nel 21, conveniamo che i negoziati si svolgeranno dopo la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sulla base di una decisione che sarà

adottata, per consenso esplicito, in tale periodo di sessioni rispetto alle modalità dei negoziati.

21. Riconosciamo la necessità dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati di potenziare il sostegno all'assistenza tecnica e il rafforzamento della capacità in questo settore, includendo l'analisi e la formulazione di politiche per consentire loro una migliore valutazione delle conseguenze di una cooperazione multilaterale più stretta per le loro politiche e i loro obiettivi di sviluppo, e lo sviluppo istituzionale e umano. A tal fine, lavoreremo in collaborazione con altre organizzazioni intergovernative pertinenti, includendo l'UNCTAD ^(*) e seguendo i canali regionali e bilaterali adeguati, per fornire un'assistenza rafforzata e dotata di risorse sufficienti in risposta a tali necessità.

22. Nel periodo fino alla Quinta Sessione, l'ulteriore attività nel Gruppo di lavoro sul Rapporto tra Commercio e Investimenti si incentrerà sul chiarimento di quanto segue: scopo e definizione; trasparenza; non discriminazione; modalità degli impegni precedenti all'istituzione caratterizzata da un approccio basato su delle liste positive di tipo ACGS (Accordo Generale sul Commercio dei Servizi); disposizioni sullo sviluppo; eccezioni e salvaguardie per motivi di bilancia dei pagamenti; consulte e risoluzione delle controversie tra i membri. Qualsiasi possibile cornice dovrebbe riflettere in modo equilibrato gli interessi dei paesi di origine e di quelli di accoglimento, e tenere dovuto conto delle politiche e degli obiettivi di sviluppo dei governi di accoglimento, come pure il loro diritto a regolamentare in funzione dell'interesse pubblico. Dovrà tenersi conto, come parte integrante di qualsiasi possibile cornice, delle necessità speciali di sviluppo, commercio e finanza dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati, il che dovrebbe consentire ai membri di assumere obblighi e impegni proporzionali alle loro necessità e circostanze individuali. Dovrà prestarsi la dovuta considerazione ad altre disposizioni pertinenti dell'OMC. Dovrà opportunamente tenersi conto degli accordi esistenti a livello bilaterale e regionale in materia di investimenti.

Interazione tra commercio e politica di concorrenza

23. Riconoscendo le ragioni a favore di una cornice multilaterale destinata a migliorare il contributo della politica di concorrenza al commercio internazionale e allo sviluppo, e la necessità di potenziare l'assistenza tecnica e il rafforzamento della capacità in tale settore, come segnalato nel paragrafo 24, conveniamo che dopo la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale si svolgeranno negoziati

^(*)N.d.T. – UNCTAD – Conferenza delle Nazioni Unite su Commercio e Sviluppo

sulla base di una decisione che sarà adottata, per consenso esplicito, in tale periodo di sessioni rispetto alle modalità dei negoziati.

24. Riconosciamo la necessità dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati di potenziare il sostegno all'assistenza tecnica e il rafforzamento della capacità in questo settore, includendo l'analisi e la formulazione di politiche per consentire loro una migliore valutazione delle conseguenze di una cooperazione multilaterale più stretta per le loro politiche e i loro obiettivi di sviluppo, e lo sviluppo istituzionale e umano. A tal fine, lavoreremo in collaborazione con altre organizzazioni intergovernative pertinenti, includendo l'UNCTAD, e seguendo i canali regionali e

bilaterali adeguati, per fornire un'assistenza rafforzata e dotata di risorse sufficienti in risposta a tali necessità.

25. Nel periodo fino alla Quinta Sessione, l'ulteriore attività nel Gruppo di lavoro sul Rapporto tra Commercio e Politica di Concorrenza si incentrerà sul chiarimento di quanto segue: principi fondamentali, includendo la trasparenza, la non discriminazione e l'equità procedurale, e disposizioni su cartelli ingiustificabili; modalità di cooperazione volontaria; sostegno per il rafforzamento progressivo delle istituzioni incaricate della concorrenza nei paesi in via di sviluppo, attraverso il rafforzamento della capacità. Si terrà pienamente conto delle necessità e degli interessi speciali dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati partecipanti e sarà prevista una flessibilità adeguata ai fini del loro trattamento.

Trasparenza nella contrattazione pubblica

26. Riconoscendo i motivi favorevoli ad un accordo multilaterale relativo alla trasparenza della contrattazione pubblica e la necessità di potenziare l'assistenza tecnica, e il rafforzamento della capacità in questo settore, conveniamo che dopo la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale si svolgeranno negoziati sulla base di una decisione che sarà adottata, per consenso esplicito, in tale periodo di sessioni rispetto alle modalità dei negoziati. Tali negoziati si baseranno sui progressi realizzati fino a quel momento nel Gruppo di Lavoro sulla Trasparenza della contrattazione pubblica e si terrà conto delle priorità dei partecipanti in materia di sviluppo, in particolare quelle dei paesi partecipanti meno sviluppati. I negoziati si limiteranno agli aspetti relativi alla trasparenza e di conseguenza non restringeranno le possibilità dei paesi di preferire le forniture e i fornitori nazionali. Ci impegniamo ad assicurare l'assistenza tecnica e il sostegno al rafforzamento delle capacità adeguati, durante i negoziati e dopo la loro conclusione.

Facilitazione degli scambi

27. Riconoscendo le argomentazioni a favore di una maggiore accelerazione del movimento, della messa in circolazione e dello sdoganamento delle merci, includendo le merci in transito, e la necessità di potenziare l'assistenza tecnica ed il rafforzamento delle capacità in questo settore, conveniamo che dopo la Quinta Sessione della Conferenza Multilaterale si svolgeranno negoziati sulla base di una decisione che sarà adottata, per consenso esplicito, in tale periodo di sessioni rispetto alle modalità dei negoziati. Nel periodo fino alla Quinta Sessione, il Consiglio per gli scambi di merci esaminerà e, se opportuno, chiarirà e migliorerà gli aspetti pertinenti degli articoli V, VIII e X del GATT del 1994 e identificherà le necessità e priorità dei membri, in particolare di quelli che sono paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati, in materia di facilitazione degli scambi. Ci impegniamo ad assicurare l'assistenza tecnica e il sostegno al rafforzamento delle capacità adeguati in questo settore.

Norme dell'OMC

28. Alla luce dell'esperienza e della crescente applicazione di questi strumenti da parte dei membri, conveniamo di svolgere negoziati tendenti a chiarire e migliorare le discipline previste nell'Accordo relativo all'Applicazione dell'Articolo VI del GATT del 1994 e l'Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative, conservando al tempo stesso i concetti e principi basilari e l'efficacia di tali accordi, e dei suoi strumenti e obiettivi, e tenendo conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati partecipanti. Nella fase iniziale dei negoziati, i partecipanti indicheranno quali disposizioni, includendo le discipline sulle pratiche che producono effetti di distorsione sul commercio, essi intendono chiarire e migliorare nella fase seguente. Nel contesto di tali negoziati, i partecipanti intenderanno inoltre chiarire e migliorare le discipline dell'OMC relative alle sovvenzioni alla pesca, tenuto conto dell'importanza di tale settore per i paesi in via di sviluppo. Osserviamo un ulteriore riferimento alle sovvenzioni alla pesca nel paragrafo 31.

29. Conveniamo di svolgere negoziati atti a chiarire e migliorare le discipline e le procedure previste nelle disposizioni vigenti dell'OMC applicabili agli accordi commerciali regionali. Nei negoziati si terrà conto degli aspetti degli accordi commerciali regionali relativi allo sviluppo.

Memorandum d'intesa sulla risoluzione delle controversie

30. Conveniamo di svolgere negoziati su miglioramenti e chiarificazioni del Memorandum d'Intesa sulla Risoluzione delle controversie. I negoziati dovranno

basarsi sull'attività realizzata fino a quel momento, come pure sulle proposte aggiuntive presentate dai membri, e tendere ad effettuare miglioramenti e chiarimenti al più tardi entro maggio 2003, data in cui adotteremo disposizioni per fare in modo che i risultati entrino in vigore il più presto possibile.

Commercio e ambiente

31. Al fine di rafforzare il reciproco supporto del commercio e dell'ambiente, conveniamo di svolgere negoziati, senza pregiudizi circa il loro risultato, in relazione a:

- i) il rapporto tra le norme vigenti dell'OMC e gli obblighi commerciali specifici stabiliti negli accordi ambientali multilaterali (MEA). L'ambito dei negoziati si limiterà all'applicabilità di queste norme vigenti dell'OMC tra le parti nell'Accordo ambientale di cui si tratta. I negoziati si faranno senza pregiudizio dei diritti che corrispondono nella cornice dell'OMC ad ogni membro che non sia parte in tale Accordo ambientale;
- ii) procedure per l'interscambio regolare di informazioni tra i Segretariati dei MEA e i Comitati pertinenti dell'OMC, e i criteri per concedere la condizione di osservatore;
- iii) la riduzione o, se opportuno, l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari ai beni e servizi ecologici.

Prendiamo nota che le sovvenzioni alla pesca formano parte dei negoziati previsti nel paragrafo 28.

32. Raccomandiamo al Comitato commercio e ambiente che, nella prosecuzione delle sue attività su tutti i punti del suo programma di lavoro nell'ambito del suo attuale mandato, presti particolare attenzione a quanto segue:

- i) l'effetto delle misure ambientali nell'accesso ai mercati, specialmente in relazione ai paesi in via di sviluppo e in particolare quelli meno avanzati, e quelle situazioni in cui l'eliminazione o riduzione delle restrizioni e distorsioni del commercio beneficerebbe il commercio, l'ambiente e lo sviluppo;
- ii) le disposizioni pertinenti dell'Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio; e
- iii) le prescrizioni relative all'etichettaggio per fini ambientali.

I lavori su tali questioni dovranno tra l'altro includere l'identificazione di qualsiasi necessità di chiarire le norme pertinenti dell'OMC. Il Comitato presenterà un rapporto alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale e formulerà raccomandazioni, se necessario, rispetto all'azione futura, includendo l'opportunità di svolgere negoziati. I risultati di tali lavori, come pure i negoziati svolti in conformità con il paragrafo 31 i) e ii), saranno compatibili con il carattere aperto e non discriminatorio del sistema commerciale multilaterale, non aumenteranno né diminuiranno i diritti e gli obblighi dei membri nell'ambito degli

Accordi vigenti dell'OMC, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, né altereranno l'equilibrio di tali diritti e obblighi, e terranno conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati.

33. Riconosciamo l'importanza dell'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità nel settore del commercio e l'ambiente per i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati. Incoraggiamo inoltre la condivisione delle conoscenze tecniche e l'esperienza con i membri che desiderino effettuare esami ambientali a livello nazionale. Si redigerà una relazione su tali attività per la Quinta Sessione.

34. Prendiamo nota dei lavori realizzati nel Consiglio Generale e in altri organi pertinenti dalla Dichiarazione Ministeriale del 20 maggio 1998 e conveniamo di continuare il Programma di Lavoro sul commercio elettronico. I lavori realizzati fino ad oggi dimostrano che il commercio elettronico presenta nuove sfide e crea nuove opportunità di commercio per i membri in tutte le tappe di sviluppo, e riconosciamo l'importanza di creare e mantenere un intorno favorevole al futuro sviluppo del commercio elettronico. Raccomandiamo al Consiglio Generale di considerare le disposizioni istituzionali più adeguate ai fini dell'esecuzione del Programma di lavoro e di presentare un rapporto alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sui nuovi progressi che si realizzino. Dichiariamo che i membri manterranno fino alla Quinta Sessione la loro pratica attuale di non imporre diritto doganali alle trasmissioni elettroniche.

Piccole economie

35. Conveniamo di istituire di un programma di lavoro, sotto gli auspici di un Consiglio Generale, per esaminare le questioni relative al commercio delle piccole economie. L'obiettivo di questa attività consiste nel definire risposte alle questioni relative al commercio identificate in vista di una maggiore integrazione delle economie piccole e vulnerabili nel sistema commerciale multilaterale, e non di creare una sottocategoria di membri dell'OMC. Il Consiglio Generale esaminerà il programma di lavoro e in occasione della Quinta Sessione formulerà raccomandazioni in vista di un'azione.

Commercio, debito e finanze

36. Conveniamo di realizzare, in un gruppo di lavoro sotto gli auspici del Consiglio Generale, un esame del rapporto tra commercio, debito e finanze, e di possibili raccomandazioni sulle misure che potrebbero adottarsi nell'ambito del mandato e nell'area di competenza dell'OMC al fine di migliorare la capacità del

sistema commerciale multilaterale per contribuire ad una soluzione durevole del problema dell'indebitamento esterno dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno avanzati e di rafforzare la coerenza delle politiche commerciali e finanziarie dinanzi agli effetti dell'instabilità finanziaria e monetaria. Il Consiglio Generale informerà la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sui progressi compiuti in tale esame.

Commercio e trasferimento di tecnologia

37. Conveniamo che si effettui, in seno ad un gruppo di lavoro sotto gli auspici del Consiglio Generale, un esame del rapporto esistente tra commercio e trasferimento di tecnologia, e delle possibili raccomandazioni sulle misure che si dovrebbero adottare nell'ambito del mandato dell'OMC per incrementare le correnti di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo. Il Consiglio Generale informerà la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sui progressi compiuti in tale esame.

Cooperazione tecnica e rafforzamento delle capacità

38. Confermiamo che la cooperazione tecnica e il rafforzamento delle capacità sono elementi basilari della dimensione di sviluppo del sistema commerciale multilaterale, e accogliamo con soddisfazione ed appoggiamo la Nuova Strategia di Cooperazione Tecnica dell'OMC per il rafforzamento delle capacità, la crescita e l'integrazione. Raccomandiamo al Segretariato che, in coordinazione con gli altri organismi competenti, appoggi gli sforzi interni tendenti allo sviluppo economico e le strategie di riduzione della povertà. La prestazione di assistenza tecnica dell'OMC sarà intesa ad aiutare i paesi in via di sviluppo e quelli meno avanzati, come pure i paesi in transizione a basso reddito, ad adeguarsi alle norme e discipline dell'OMC e ad adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti spettanti ai membri, includendo quello di avvantaggiarsi dei benefici di un sistema commerciale multilaterale aperto e basato sulle norme. Sarà attribuita priorità alle economie piccole e vulnerabili e alle economie in transizione, come pure ai membri e osservatori che non sono rappresentati a Ginevra. Ribadiamo il nostro appoggio al valido lavoro svolto dal Centro internazionale per il commercio, che dovrà essere potenziato.

39. Sottolineiamo l'urgente necessità di coordinare in modo efficace la prestazione di assistenza tecnica con i donatori bilaterali, il Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE e le istituzioni intergovernative internazionali e regionali competenti in un ambito di politiche e un calendario coerenti. Nella prestazione coordinata di assistenza tecnica, raccomandiamo al Direttore Generale di effettuare consulenze con gli organismi competenti, i

donatori bilaterali e i beneficiari, al fine di identificare modi per migliorare e razionalizzare il Quadro Integrato di Assistenza Tecnica attinente al Commercio in sostegno dei paesi meno avanzati e del Programma Integrato Congiunto di Assistenza Tecnica (JITAP).

40. Conveniamo sulla necessità che tale assistenza debba beneficiare di un finanziamento sicuro e prevedibile. Di conseguenza, raccomandiamo al Comitato bilancio, finanze e amministrazione di elaborare un piano, che dovrà essere adottato dal Consiglio Generale nel dicembre 2001, che garantisca il finanziamento a lungo termine dell'assistenza tecnica dell'OMC ad un livello generale non inferiore a quello dell'anno in corso e che corrisponda alle attività descritte sopra.

41. Abbiamo stabilito impegni fermi in materia di cooperazione tecnica e di rafforzamento delle capacità in diversi paragrafi della presente Dichiarazione Ministeriale. Ribadiamo tali specifici impegni contenuti nei paragrafi 16, 21, 24, 26, 27, 33, 38-40, 42 e 43, e ribadiamo altresì ciò che si intende al paragrafo 2 circa l'importante funzione dei programmi di assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità disponendo di un finanziamento sostenibile. Raccomandiamo al Direttore Generale che informi la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale e che rediga un rapporto provvisorio al Consiglio Generale nel dicembre 2002 sull'applicazione e l'adeguamento di tali impegni nei paragrafi indicati.

Paesi meno avanzati

42. Riconosciamo la gravità delle preoccupazioni manifestate dai paesi meno avanzati (PMA) nella Dichiarazione di Zanzibar, adottata dai loro Ministri nel luglio 2001. Riconosciamo che l'integrazione dei PMA nel sistema commerciale multilaterale esige un accesso sostanziale ai mercati, un sostegno per la diversificazione della loro base di produzione ed esportazione, come pure l'assistenza tecnica attinente al commercio e il rafforzamento delle capacità. Concordiamo che l'integrazione sostanziale dei PMA nel sistema commerciale e l'economia mondiale necessiterà di sforzi da parte di tutti i membri dell'OMC. Ci impegniamo a favore dell'obiettivo di un accesso ai mercati esente da dazi e da contingenti per i prodotti originari dei PMA. A tale proposito, accogliamo favorevolmente i significativi miglioramenti dell'accesso ai mercati apportati dai membri dell'OMC precedentemente alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sui PMA (PMA-III), celebrata a Bruxelles nel maggio 2001. Ci impegniamo inoltre a considerare misure aggiuntive per ottenere miglioramenti progressivi nell'accesso ai mercati per le PMA. L'adesione dei PMA rimane una priorità per i membri dell'OMC. Conveniamo di adoperarci per facilitare e accelerare i

negoziati con i PMA in processo di adesione. Raccomandiamo al Segretariato di riflettere nei suoi piani annuali di assistenza tecnica la priorità che attribuiamo alle adesioni dei PMA. Ribadiamo gli impegni da noi assunti nella PMA-III, e conveniamo che l'OMC debba tenere conto, nel formulare il suo programma di lavoro relativo ai PMA, degli elementi vincolati al commercio della Dichiarazione e Programma di Azione di Bruxelles approvati nella PMA-III, conformi con il mandato dell'OMC. Raccomandiamo al Sottocomitato dei paesi meno avanzati di formulare tale programma di lavoro e di presentare un rapporto sul programma di lavoro convenuto al Consiglio Generale in occasione della sua prima riunione del 2002.

43. Sosteniamo il Quadro Integrato per l'Assistenza Tecnica vincolata al Commercio a favore dei paesi meno avanzati in quanto modello viabile per lo sviluppo del commercio dei PMA. Esortiamo gli associati per lo sviluppo ad aumentare significativamente i loro contributi al Fondo Fiduciario del Quadro Integrato e ai fondi fiduciari extrabudgetari dell'OMC a favore dei PMA. Invitiamo gli organismi partecipanti affinché, in maniera coordinata con gli associati per lo sviluppo, studino la possibilità di migliorare il Quadro Integrato in vista di trattare le limitazioni dei PMA in relazione all'offerta e l'ampliamento del modello a tutti i PMA, in seguito al riesame del Quadro Integrato e alla valutazione del Programma Pilota in corso in taluni PMA. Chiediamo al Direttore Generale che, previo coordinamento con i capi degli altri organismi, presenti un rapporto provvisorio al Consiglio Generale nel dicembre 2002 e un rapporto completo alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale su tutte le questioni che concernono i PMA.

Trattamento speciale e differenziato

44. Ribadiamo che le disposizioni sul trattamento speciale e differenziato formano parte integrante degli Accordi dell'OMC. Prendiamo nota delle preoccupazioni manifestate rispetto al loro funzionamento allorché devono far fronte alle limitazioni specifiche nelle quali si imbattono i paesi in via di sviluppo, e in particolare quelli meno avanzati. A tale proposito, prendiamo nota altresì che alcuni membri hanno proposto un accordo quadro sul trattamento speciale e differenziato (WT/GC/W/442). Di conseguenza, conveniamo di esaminare tutte le disposizioni sul trattamento speciale e differenziato in vista di rafforzarle e renderle più precise, efficaci e operative. In questo senso, sosteniamo il programma di lavoro sul trattamento speciale e differenziato stabilito nella Decisione sulle questioni e preoccupazioni relative all'applicazione.

Organizzazione e gestione del programma di lavoro

45. I negoziati che dovranno svolgersi in virtù della presente Dichiarazione si concluderanno non più tardi del 1° gennaio 2005. La Conferenza Ministeriale, nella sua Quinta Sessione, realizzerà un bilancio dei progressi compiuti nei negoziati, impartirà l'orientamento politico e adotterà le decisioni che siano necessarie. Quando si stabiliscano i risultati dei negoziati in tutti i settori, se celebrerà una sessione straordinaria della Conferenza Ministeriale per adottare decisioni relative all'adozione e applicazione di tali risultati.

46. Lo svolgimento generale dei negoziati sarà supervisionato da un Comitato per i negoziati commerciali, sotto l'autorità del Consiglio Generale. Il Comitato per i negoziati commerciali terrà la sua prima riunione non oltre il 31 gennaio 2002. Esso stabilirà i meccanismi di negoziato adeguati che siano necessario e supervisionerà sull'andamento dei negoziati.

47. Ad eccezione dei miglioramenti e chiarimenti del Memorandum d'Intesa sulla risoluzione delle controversie, lo svolgimento e la conclusione dei negoziati e l'entrata in vigore dei loro risultati si considerano parti di un unico impegno. Tuttavia, gli accordi conclusi in una fase iniziale potranno applicarsi con carattere provvisorio o definitivo. Si terrà conto degli accordi iniziali nel valutare l'equilibrio generale dei negoziati.

48. Potranno partecipare ai negoziati:

- i) tutti i membri dell'OMC; e
- ii) gli Stati e territori doganali diversi attualmente in processo di adesione e quelli che informino i membri, in una riunione ordinaria del Consiglio Generale, circa la loro intenzione di negoziare le condizioni della loro adesione e rispetto ai quali si istituisca un gruppo di lavoro sull'adesione.

Le decisioni sui risultati dei negoziati saranno adottate esclusivamente dai membri dell'OMC.

49. I negoziati si svolgeranno in modo trasparente tra i partecipanti, al fine di facilitare la partecipazione effettiva di tutti. Essi saranno gestiti con l'obiettivo di assicurare benefici per tutti i partecipanti e raggiungere un equilibrio generale nei risultati dei negoziati.

50. I negoziati e gli altri aspetti del programma di lavoro terranno pienamente conto del principio del trattamento speciale e differenziato per i paesi meno avanzati consacrati in: la Parte IV del GATT del 1994; la Decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziato e più favorevole, la reciprocità e la maggiore partecipazione dei paesi in via di sviluppo; la Decisione dell'Uruguay

Round relativa alle misure a favore dei paesi meno avanzati, e tutte le altre disposizioni pertinenti dell'OMC.

51. Il Comitato commercio e sviluppo e il Comitato commercio e ambiente attueranno, ognuno nel quadro del proprio rispettivo mandato, come foro per identificare gli aspetti dei negoziati relativi allo sviluppo e all'ambiente e per dibattere di tali aspetti, al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo consistente nel fare in modo che i negoziati tengano dovuto conto dello sviluppo sostenibile.

52. Si attribuisce inoltre alta priorità agli elementi del programma di lavoro che non diano luogo a negoziati. Essi saranno trattati sotto la supervisione globale del Consiglio Generale, che informerà alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sui progressi compiuti.